

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI VIDEOSORVEGLIANZA
CON IL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO**

Approvato con deliberazione di C.C. n° 32 del 2/7/2021

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ
ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

ART. 5 - RESPONSABILE

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI
DATI PERSONALI

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ART. 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI
POLIZIA

ART. 9 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

ART. 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 11 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 12 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
VIDEORIPRESI

ART. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VIDEO SORVEGLIANZA

ART. 14 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ART. 15 - COMUNICAZIONE DEI DATI

ART. 16 - ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE POSSIBILI ZONE
VIDEOSORVEGLIATE

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

ART. 18 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

ART. 20 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale (e non) e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.° 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 del 10 agosto 2018 “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”), al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “Banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante rilievi fotografici, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed eventuali mezzi di trasporto;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “titolare”, il Comune di Monte Sant'Angelo nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di

- trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza mobile.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - a. l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza nel territorio comunale;
 - b. la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c. l’individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l’abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi diverse da quelle individuate dal Comune di Monte Sant’Angelo, di concerto con la ditta appaltatrice sui servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati;
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le video-riprese e che, di volta in volta, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere che varieranno a seconda delle esigenze, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.
4. L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità innanzi richiamate, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza; ne consegue che la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
5. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy”.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 5 – RESPONSABILE

1. Il Sindaco, quale Titolare del trattamento, può designare per iscritto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lettera e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del Responsabile.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di video sorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamera sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, a suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale comunale e/o esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.
7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo il principio di correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità innanzi citate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.
1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, posizionate in uno dei punti individuati al successivo art. 16 del presente Regolamento. Il punto nel quale verrà installato l'impianto mobile sarà individuato dalla Polizia locale, di concerto con il Responsabile del settore presso cui è incardinato il servizio "ambiente".
 2. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto

attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia locale, a seguito di verifica individuale o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali o dell'appaltatore del servizio, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato. Le telecamere presentano le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

3. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono comunque quelle già registrate oltre i sette giorni precedenti, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
4. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate nel presente regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 9 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, apposti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali. "Comune di Monte Sant'Angelo – Area soggetta a monitoraggio con Foto- trappola (o videosorvegliata)".
2. La registrazione è effettuata dal Comune di Monte Sant'Angelo per fini di prevenzione e sicurezza.
3. Il Comune di Monte Sant'Angelo si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

ART. 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

4. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di attenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 11 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Comando Polizia Locale di Monte Sant'Angelo. Presso la centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone, se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

ART. 12 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 5;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" informatico, conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 14 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì

il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

ART. 15 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Monte Sant'Angelo a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 16 - ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE POSSIBILI ZONE VIDEOSORVEGLIATE

1. area del centro Comunale;
2. aree periferiche della Città e della frazione;
3. aree marginali limitrofe a strade urbane, extraurbane e vicinali ricadenti nel territorio comunale;
4. luoghi di aggregazione delle vie del centro urbano e dell'abitato;
5. altri luoghi in cui si verificano abbandoni dei rifiuti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 18 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento acquisisce l'esecutività secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267 del 2000 e viene affisso sull'albo pretorio online del Comune di Monte Sant'Angelo.